
Progetto Etica Formez
Compatibilità dei Fondi
strutturali con gli aiuti di Stato

Avv. Sabina Armati


Formez

Napoli, 28 ottobre 2011

Argomenti

- Punti di contatto tra le norme in materia di Fondi strutturali e quelle in materia di aiuti
- Differenza tra i concetti di appalto e aiuto: riconoscimento di un'operazione di aiuto, indicatori da considerare e differenza nel regime normativo applicabile
- Nozione di aiuto e elementi per la sussistenza di un aiuto
- Concetto di impresa e di organismo di ricerca
- Controllo della Commissione
- Quadro normativo di riferimento
- Ambito di applicazione e il funzionamento del regolamento “*de minimis*”
- Regolamento (CE) 800/2008;
- Aiuti a finalità regionale
- Aiuti alle PMI
- Aiuti alla R&S
- Aiuti sotto forma di capitale di rischio
- Aiuti ambientali.

AIUTI E FONDI UE

- Definizioni ex Reg. 1083/2006
- Beneficiario Fondi  Beneficiario finale aiuto
- responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni
- distinzione fondamentale per:
 - disciplina
 - certificazione

AIUTI E FONDI UE

DISCIPLINA SPESE AMMISSIBILI:

DPR 196/2008



**spese ammissibili
per tipo di aiuto
(specificate nei reg.
esenzione/dec. autorizz.)**

Art. 1, co.2 e 2, co 2

Fa salva disciplina aiuti

Escluse spese ex Reg.FESR

**(interessi passivi; acquisto terreni entro 10 %;
disattivazione di centrali nucleari; IVA recuperabile;
edilizia abitativa)**

AIUTI E FONDI UE

DISCIPLINA CONCESSIONE

- La percentuale di contributo finanziario e le relative modalità e procedure di erogazione sono stabilite nell'Avviso pubblico e/o negli eventuali manuali procedurali => evidenza pubblica <= regimi
- Casi ex D.lgs 31 marzo 1998, n. 123 (livello centrale: proc. automatica/valutativa/negoziale)
- Concessione => momento rilevante come *dies a quo* per la disciplina applicabile – acquisizione del diritto a ottenere l'aiuto (es: pubblicazione graduatoria)

AIUTI E FONDI UE

DISCIPLINA CONCESSIONE

- contenuti avviso pubblico
 - Criteri di selezione delle domande di finanziamento;
 - Modalità di attuazione e gestione delle operazioni (compresi i termini di avvio e conclusione);
 - Possibilità di erogare gli anticipi;
 - Indicazione dei principali impegni del beneficiario;
 - Indicazione dei casi di revoca;
 - Modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del finanziamento;
 - Indicazione che in ogni fase possono essere disposti controlli e ispezioni.

AIUTI E FONDI UE

DISCIPLINA CONCESSIONE

- contenuti atto di concessione
 - **impegni beneficiari** (contabilità separata, tenuta documenti, pubblicità, monitoraggio, cronoprogramma, rendicontazione, ammissibilità spese, normativa trasversale, divieto doppio finanziamento, stabilità operazione)
 - **modalità di erogazione**
 - **casi di revoca**
 - **altre prescrizioni e obblighi**

AIUTI E FONDI UE

DISCIPLINA EROGAZIONE

- erogazione dell'anticipo => idonea polizza fidejussoria di importo almeno pari a quello dell'anticipazione concessa
- somme erogate => coperte dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificate da fatture quietanzate o da altri documenti di valore probatorio equivalente

AIUTI E FONDI UE

Certificazione ex art. 78 Reg. 1083/2006:

- con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato (oggi 107 TFUE), il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto

AIUTI E FONDI UE

Certificazione ex art. 78 Reg. 1083/2006:

- in deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato (ora 107 TFUE), la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto se:
 - gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri;
 - sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore.

AIUTI E FONDI UE

Conservazione documentazione :

- Ai fini della certificazione: 3 anni dalla chiusura del programma/chiusura parziale (art. 90 Reg. Gen. 1083)
- Ai fini degli aiuti: termine stabilito da Reg. di esenzione (10 anni dalla concessione dell'ultimo aiuto nell'ambito del regime) o dalla dec. di autorizzazione

Aiuti e appalti

■ Principale distinzione basata sul meccanismo di mercato:

- Appalto => contratto a prestazioni corrispettive che avviene a condizioni di mercato
- Aiuto => gratuità da parte dell'amministrazione. Le condizioni non costituiscono una prestazione corrispettiva. L'operazione non avviene a condizioni di mercato

Aiuti e appalti

- **Appalto => CONTRATTO A TITOLO ONEROSO**
 - l'amministrazione acquista qualcosa (bene, servizio, opera) per il proprio uso o, comunque, nell'interesse pubblico;
 - il bene/servizio/lavoro deve essere fornito/svolto sulla base delle specifiche decise dall'amministrazione;
 - l'appaltatore riceve un corrispettivo che costituisce la propria remunerazione, comprensiva di utile d'impresa => sinallagma contrattuale.
- **Aiuto => SOVVENZIONE O ALTRO VANTAGGIO GRATUITO**
 - l'amministrazione rimborsa in parte alcune attività delle imprese per incentivarle a svolgerle;
 - le attività sono svolte secondo le modalità prescelte dalle imprese e i risultati restano in capo alle stesse;
 - le imprese ricavano un vantaggio che non avrebbero ottenuto alle normali condizioni di mercato.

PRINCIPALE DISTINZIONE BASATA SUL MECCANISMO DI MERCATO

TFUE: definizione di aiuto

art. 107 TFUE:

Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

TFUE: definizione di aiuto

Condizioni di applicabilità ex art. 107 (ex 87)

- Trasferimento di risorse statali (incluse tutte le fonti riconducibili allo Stato in senso lato) imputabili allo Stato (prelievi parafiscali)
- Esistenza di un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ricevuto in condizioni normali – principio dell'investitore operante in economia di mercato
- Selettività: a favore di talune imprese o produzioni
- Impatto sulla concorrenza e idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri: attività economica oggetto di scambi

TFUE – Definizione

- Aiuti => solo se ad imprese
- Impresa => chiunque offra prodotti o servizi sul mercato
 - Struttura giuridica/proprietà indifferente (concetto economico)
 - Offerta anche solo occasionale
 - Mercato = mercato contendibile, anche solo potenzialmente => no esercizio riservato ai poteri pubblici

TFUE: disciplina aiuti

Art. 87TCE – ora 107TFUE: Gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune

Deroghe ex art. 107, paragrafo 3, *“possono considerarsi compatibili”*

- **lett. a) *“gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione”***
- **lett. b) *“gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”***
- **lett. c) *“gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”***
- **lett. d) *“gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune”;***
- **lett. e) *“le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”***

TFUE: disciplina aiuti

- Art. 88 TCE – ora 108 TFUE: La Commissione ha il compito (esclusivo) di controllare gli aiuti di Stato. A tal fine gli Stati membri hanno l'obbligo di informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti (obbligo di notifica)

Controllo della Commissione

- Notifica *ex ante* e principio di sospensione (*stand still*) - l'aiuto non può essere concesso prima della decisione di autorizzazione (Reg 659/99)
- altrimenti: AIUTO ILLEGALE (Comunicazione C(2002)458) – esame d'ufficio secondo le norme vigenti all'epoca della concessione, ingiunzione di sospensione, ingiunzione di recupero (provvisorio, solo in casi urgenti) – valutazione e decisione con eventuale recupero (salvo principi generali – es: legittimo affidamento) => prescrizione 10 anni dalla concessione

Controllo della Commissione

AIUTI ESISTENTI:

- misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
- aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
- aiuti che si suppongono autorizzati per silenzio-assenso dopo due mesi (salvo informazione e attesa 15 gg);
- aiuti considerati aiuti esistenti perché decorso il termine di prescrizione di 10 anni;
- aiuti considerati esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione.

Controllo della Commissione

- Aiuti incompatibili: aiuti notificati (o illegali) considerati incompatibili dalla Commissione a seguito di verifica
- Aiuti esentati: aiuti esentati dall'obbligo di notifica poiché presunti compatibili sulla base della pratica della Commissione – necessario un provvedimento normativo

Procedimento di notifica - reg CE 659/1999 (“Reg.659”) e 794/2004 (“Reg 794”)

- Notifica: formulari *standard* e notifica informatica (dal 1° gennaio 2006) – RPUE
- Richiesta di informazioni supplementari (eventuale) con termine
- Esame preliminare: entro due mesi (dal ricevimento delle informazioni complete)
 - la misura non costituisce aiuto
 - decisione di non sollevare obiezioni
 - decisione di avvio del procedimento di indagine formale (dubbi di compatibilità)

Procedimento di notifica

- decisione di avvio del procedimento di indagine formale (dubbi di compatibilità)
- termine 18 mesi (solo indicativo) => eventuale richiesta di 2 mesi poi: *rebus sic stantibus*
- decisioni:
 - Non costituisce aiuto
 - Decisione positiva
 - Decisione negativa (con recupero se illegale)
 - Decisione condizionale
- ritiro della notifica => sempre possibile prima della decisione

Categorie di aiuti di Stato

- **Regionali**
- **Intersettoriali od “orizzontali”**
- **Settoriali**
 - Settori industriali
 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura
 - Trasporti
- **Strumenti**
 - Garanzie
 - Vendita aree
- **SIEG**

Regolamenti di esenzione

- Regolamento del Consiglio 994/98: possibilità di adottare regolamenti di esenzione generale che stabiliscono le condizioni in presenza delle quali un aiuto *ad hoc* o un regime è presunto compatibile ed esentato dall'obbligo di notifica
- Lo Stato presenta alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto dopo l'attuazione (regole variano a seconda delle esenzioni - oggi unificate dal Regolamento generale)
- Necessariamente di natura normativa

Orientamenti e Linee guida

- Indicazioni della Commissione sulle caratteristiche che consentono una decisione di compatibilità
 - un aiuto non è necessariamente incompatibile se non vi rientra
 - nuovo schema: istituiscono un “*safe harbour*” di valutazione *standard* al proprio interno per un esame più rapido – no valutazione dettagliata => riflessi sulla procedura semplificata

La regola “*de minimis*”

Concetto

- soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
- gli aiuti di importanza minore non hanno alcun effetto sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri

La regola “*de minimis*”

Campo di applicazione

- Regolamento 1998/2006
- Aiuti “*de minimis*” non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non sono soggetti all’obbligo di notifica => no esenzione/no Deggendorf!

Non si applica

- nei settori della pesca e dell’acquacoltura e produzione primaria prodotti agricoli (eccezione - imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)
- nel settore carboniero
- nel settore dei trasporti per l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada
- aiuti concessi a imprese in difficoltà
- attività connesse all’esportazione o che privilegiano l’uso di prodotti nazionali

La regola “*de minimis*”

Criteri

- il massimale dell'aiuto è di 200 000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso <= NB: da non confondere con il “Quadro temporaneo”!
- il massimale cumulato vale solo per gli aiuti “*de minimis*”
- non incompatibili con altri aiuti di Stato, per gli stessi costi ammissibili, autorizzati od esentati dalla Commissione, ma entro i massimali di questi ultimi
- il massimale si applica a prescindere dalla forma che assume, o dall'obiettivo perseguito (eccezione - l'aiuto all'esportazione)
- non sono previste spese ammissibili
- solo forme di aiuto trasparenti (ESL calcolabile *ex ante*)

La regola “*de minimis*”

- Il massimale si applica all’importo totale aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa => concetto comunitario => situazioni di controllo
- Massimale di 100 000 EUR per il settore del trasporto su strada
- Obbligo di controllo e sorveglianza dello Stato
 - Dichiarazione del beneficiario re: due esercizi precedenti ed esercizio in corso => accertamento che la soglia non sia superata
 - Se Registro centrale degli aiuti *de minimis* => non è necessaria la dichiarazione
 - Dati conservati per 10 anni dalla concessione (aiuti individuali) o 10 esercizi dalla data dell’ultimo aiuto concesso (regimi)
 - Nessuna informativa alla Commissione, salvo richiesta

Regolamento CE 800 del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale)

Regolamento generale di esenzione per categoria che unifica il quadro giuridico esistente ed introduce nuovi tipi di misure esentate dall'obbligo di notifica

Regolamento generale

Campo di applicazione

Si applica

- tutti i settori dell'economia

Non si applica

- pesca e acquacoltura (tranne: formazione, capitale di rischio, R&S&I e occupazione)
- produzione primaria prodotti agricoli (tranne: formazione, capitale di rischio, R&S&I, ambiente e occupazione) e trasformazione (solo se l'importo dell'aiuto è legato al prezzo del prodotto o è subordinato al trasferimento ai produttori)
- settore carboniero (tranne: formazione, R&S&I e ambiente)
- industria siderurgica, costruzione navale, fibre sintetiche (solo regionali)
- aiuti settoriali a finalità regionale
- attività relative alle esportazioni o all'utilizzo preferenziale di merci nazionali sulle merci importate
- aiuti *ad hoc* a favore delle grandi imprese (tranne aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione)
- aiuti ad imprese con ordine di recupero pendente => Deggendorf
- aiuti ad imprese in crisi

Regolamento generale

- **Armonizza e consolida** le regole preesistenti
- **Estende** esenzione dalla notifica
 - aiuti alla tutela ambientale
 - aiuti all'innovazione
 - aiuti alla ricerca e allo sviluppo a grandi imprese
 - aiuti sotto forma di capitale di rischio
 - aiuti ad imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile
- **Modifica**
 - aiuti alle PMI
- **Elimina**
 - aiuti all'occupazione in quanto tali
- **SOLO ESL**

Regolamento generale

Aiuti trasparenti: per cui l'ESL può essere calcolato *ex ante*, senza una previa valutazione del rischio

- sovvenzioni e contributi in conto interessi
- prestiti per cui l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento
- regimi di garanzia (se la metodologia è stata approvata dalla Commissione **o**, per le PMI, solo premi esenti) => Cfr approvazione per l'Italia N182/2010
- misure fiscali (con un massimale)
- anticipi rimborsabili se l'importo totale dell'anticipo non supera il massimale (per importo o intensità)
- NO capitale di rischio => salvo le misure previste

Regolamento generale

NOTIFICA INDIVIDUALE

- Investimenti e occupazione per PMI: 7,5Meuro
- Investimenti ambiente: 7,5Meuro
- PMI consulenza e fiere: 2Meuro
- R&S e studi di fattibilità: 20 (ric. fondamentale) 10 (ric. industriale) 7,5 (gli altri), Eureka (raddoppiati)
- PMI proprietà industriale: 5Meuro
- Formazione: 2Meuro per progetto
- Lavoratori svantaggiati: 5Meuro per impresa per anno
- Lavoratori disabili: 10Meuro (integrazioni salariali e sovraccosti)
- Grandi progetti d'investimento regionali sup. 75% progetti d'importo 100Meuro

Regolamento generale

REGOLE DI CUMULO

- Risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie
- Cumulo con qualsiasi altro aiuto esentato ex Regolamento generale, per diversi costi ammissibili individuabili
- NO cumulo con altri aiuti esentati o *de minimis* per gli stessi costi ammissibili, se ciò comporta il superamento dell'intensità o l'importo più elevato previsto dal Regolamento generale
- Aiuti per lavoratori disabili (artt. 41 e 42) possono essere cumulati con altri aiuti esentati ex Regolamento generale per gli stessi costi oltre la soglia massima purché non superino il 100% dei costi ammissibili in qualsiasi periodo in cui i lavoratori siano stati impiegati
- Cumulo tra aiuti esentati con costi individuabili e senza:
 - Capitale di rischio – cumulo con altri aiuti ma intensità ridotta del 50% (20% per regioni ammissibili) nei primi 3 anni. Riduzione non superiore al capitale di rischio ricevuto. Non si applica agli aiuti per R&S&I esentati
 - Nuove imprese innovative – per i primi 3 anni NO cumulo tranne R&S&I esentati e capitale di rischio

Regolamento generale

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

- Entro 20 gg. lavorativi dall'entrata in vigore del regime o dalla concessione dell'aiuto *ad hoc* => sintesi informazioni ex allegato III mediante modulo elettronico (con specificazione del sito *internet*)- SANI
- Sintesi pubblicata in GUUE e sito *web*
- Pubblicazione immediata su *internet* da parte dello SM: resta consultabile fino a che è in vigore
- Atto di concessione: riferimento al Regolamento, alle norme nazionali e alla pagina *web*
- Aiuti individuali nell'ambito di un regime esentato relativi a:
 - grandi progetti d'investimenti non soggetti a notifica e
 - progetti R&S superiori a 3Meuro=> informazioni sintetiche entro 20 gg. ex allegato II

Regolamento generale

Verifica dell'effetto di incentivazione

- per PMI, è presunto se la domanda è stata presentata prima dell'inizio dei lavori sul progetto
- per le grandi imprese, inoltre, occorre verificare:
 - aumento sensibile dimensioni o portata del progetto; o
 - aumento sensibile importo speso dal beneficiario; o
 - riduzione sensibile tempi; o
 - se a finalità regionale, che il progetto non sarebbe stato eseguito in quella regione

Regolamento generale

Verifica dell'effetto di incentivazione

- è presunto per determinati tipi di aiuti:
 - misure fiscali ad applicazione automatica adottate prima dell'avvio dei lavori;
 - lavoratori disabili (sovraccosti art. 42);
 - lavoratori svantaggiati e disabili (costi salariali artt. 40-41) – solo se c'è aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti;
 - sgravi da imposte ambientali => anche condizioni relative alle misure fiscali
 - capitale di rischio => automaticamente soddisfatta solo condizione della previa richiesta (MA solo PMI)

Regolamento generale

■ REGIME :

- Atto in base al quale, senza necessità di ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in via generale ed astratta o
- Atto in base al quale l'aiuto, non legato a un progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito o per un ammontare indefinito

■ AIUTO INDIVIDUALE :

- Aiuto *ad hoc*
- Aiuto concesso nell'ambito di un regime, ma con obbligo di notifica individuale

■ AIUTO *AD HOC* :

- Aiuto concesso al di fuori di un regime

Regolamento generale

Categorie di aiuto

- aiuti allo sviluppo regionale (investimenti e costi salariali) – solo regimi
- PI di nuova costituzione, regionali – solo regimi
- aiuti a favore delle PMI (investimenti e occupazione, consulenza, partecipazione a fiere)
- aiuti imprenditoria femminile – solo regimi
- aiuti alla tutela ambientale – sgravi fiscali: solo regimi
- aiuti sotto forma di capitale di rischio per PMI
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione
- aiuti alla formazione
- aiuti all'occupazione - lavoratori svantaggiati (solo regimi) o disabili

Aiuti regionali

Riferimenti

- ***“Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”*** (GUUE C 54 del 4.3.2006) – **“Orientamenti”**
- **Regolamento generale (artt. 12, 13, 14)**

Aiuti regionali

Concetti generali

- Investimenti iniziali destinati a:
 - creazione nuovo stabilimento,
 - ampliamento stabilimento esistente,
 - diversificazione prodotti,
 - trasformazione fondamentale processo produttivo.
- Acquisizione di attivi direttamente connessi a uno stabilimento da terzi indipendenti a condizioni di mercato, ove lo stabilimento è chiuso o sarebbe stato chiuso (solo Regolamento generale: non si applica se successione da PI o a dipendenti) => detratti attivi già beneficiari di aiuti
- NO investimenti di sostituzione
- Attivi nuovi (salvo PMI e rilevamenti)

Aiuti regionali

Concetti generali

- Attivi Materiali: terreni fabbricati impianti/macchinari (e attrezzature: solo Regolamento generale) + per PMI studi preparatori e consulenze (solo Orientamenti)
 - mantenimento nella regione per 5 anni (3 PMI) => salvo obsolescenza, ma attività economica mantenuta cfr: regole Fondi
- Attivi Immateriali: derivanti da trasferimenti di tecnologia (brevetti, licenze, *know how* e conoscenze tecniche non brevettate)
 - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario
 - ammortizzabili
 - acquistati da terzi a condizioni di mercato
 - figurare all'attivo e nello stabilimento per almeno 5 anni (3 PMI)
 - non oltre il 50% del totale ammissibile (tranne PMI)

Aiuti regionali

Concetti generali

- Costi salariali: importo totale effettivamente pagabile, comprensivo di retribuzione lorda, contributi previdenziali e assistenziali
- Posti di lavori direttamente creati dall'investimento:
 - relativi all'attività oggetto di investimento - anche quelli dovuti all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità conseguenti all'investimento
 - creati entro 3 anni successivi alla realizzazione dell'investimento
 - mantenuti nella regione per almeno 5 anni (3 se PMI)
 - aumento netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti

Aiuti regionali

Concetti generali

- Grandi progetti d'investimento: investimenti con spesa ammissibile > 50 milioni di euro, calcolato in base ai prezzi e tassi applicabili al momento della concessione (della notifica, se soggetti a notifica) anche se
 - investimento effettuato da una o più imprese
 - su un periodo di tre anni
 - elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile => collegamenti tecnici, funzionali e strategici, immediata prossimità geografica, indipendentemente dalla proprietà

Aiuti regionali

Orientamenti – aiuti ammissibili

- Aiuti agli investimenti
 - calcolati su costi ammissibili d'investimento
 - o su costi salariali => percentuale costo salariale **calcolato su 2 anni**
 - intensità max = ESL previsto per la regione interessata (30%)
 - +20% piccole, +10% medie salvo grandi progetti e trasporti
 - beneficiario: almeno 25% risorse proprie o altrui ma senza aiuti di Stato
 - Locazione non di terreni e immobili => solo *leasing* con obbligo di acquisto alla scadenza <= cfr. art.8 DPR 196/2008
 - Locazione terreni e immobili => contratto prosegue almeno 5 anni dopo completamento investimenti (3 PMI)

Aiuti regionali

Orientamenti – aiuti ammissibili

- Aiuti al funzionamento
 - solo regioni lett. a), percentuali su costi definiti
 - temporanei e ridotti nel tempo (salvo ultraperiferiche e spopolate => sovraccosti trasporto)
- Piccole imprese di nuova costituzione (nei primi 5 anni)
 - Importo max: 2 M (regioni lett. a) 1 M (regioni lett. c) - annuale 33%
 - Spese legali e amministrative connesse alla costituzione, interessi su finanziamenti, affitto impianti, utenze e tasse (no IVA), ammortamento, locazione e spese salariali (se non altre forme di aiuto)
 - Intensità max: 35% primi 3 anni, 25% due anni dopo (regioni lett. a) ; 25%, 15% (regioni lett. c) (aumentate per PIL < 60% E25 e spopolate)
 - No cumulo (neanche *de minimis*)
 - No imprese recentemente chiuse => SM controlla

Aiuti regionali

Orientamenti – effetto d'incentivazione

- Regimi
 - Domanda del beneficiario
 - Conferma scritta, da parte dell'autorità, che il progetto soddisfa i requisiti, salvo verifica dettagliata PRIMA dell'inizio dei lavori
 - Riferimento esplicito a queste condizioni nel regime
- Aiuti *ad hoc*
 - Dichiarazione d'intenti dell'autorità competente prima dell'avvio dei lavori, fatta salva la decisione della Commissione
- In mancanza => intero progetto non ammissibile

Aiuti regionali

Orientamenti – regole di cumulo

- Massimali
 - Si applicano anche in caso di più regimi e aiuti *ad hoc* => massimale assoluto
 - Indipendentemente dalla forma di finanziamento
- Cumulo con altri tipi di aiuti
 - Si applica il massimale più favorevole, per la parte comune
 - NO cumulo con *de minimis* per le stesse spese ammissibili

Aiuti regionali

Orientamenti - Grandi progetti

- Valore maggiore tra costi d'investimento e salariali
- Notifica per :
 - Individuali *ad hoc*
 - Inseriti in regime ma > massimale per progetto di 100M (22,5 M)
 - Altrimenti: informazioni entro 20 gg lavorativi
- Massimale d'intensità corretto al ribasso proporzionalmente all'importo
=> 50% se >50M e <100M; 34% per la parte >100M
- Verifica dettagliata qualora:
 - importo aiuti > 75% massimale progetto di 100 M e
 - vendite beneficiario > 25% del mercato, *pre* o *post* investimento, o
 - capacità produttiva creata con investimento > 5% mercato (consumo apparente = produzione + *import* - *export*), a meno che negli ultimi 5 anni il tasso medio di crescita annua apparente sia stato > al tasso medio di crescita del PIL nel SEE
- Unico progetto: 3 anni+ elementi del capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile

Aiuti regionali

Grandi progetti: Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, GUUE C 223, 16.9.2009

- Contributo allo sviluppo regionale
 - Numero di posti di lavoro diretti creati (anche qualità e livello)
 - Indotto => posti creati indirettamente
 - Attività di formazione, generale e specifica anche fuori dall'impresa (ma no doppio conteggio)
 - Effetto di raggruppamento (economie di scala esterne)
 - Ricadute di conoscenza
 - Durata dell'impegno

Aiuti regionali

Grandi progetti: Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, GUUE C 223, 16.9.2009

- Effetto d'incentivazione
 - incentivo a adottare una decisione positiva in merito all'investimento, in quanto un investimento che per l'impresa non risulterebbe altrimenti redditizio in nessuna area può essere realizzato nella regione assistita; o
 - incentivo a scegliere di collocare un investimento già pianificato nella regione in questione invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all'ubicazione dell'investimento nella regione assistita.

Aiuti regionali

Grandi progetti: Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, GUUE C 223, 16.9.2009

- Proporzionalità
 - Scenario 1) : l'utile sul capitale investito risulta in linea con il normale tasso di rendimento applicato dall'azienda in altri progetti di investimento, con il costo del capitale dell'azienda nel suo complesso o con gli utili abitualmente registrati nel settore industriale interessato.
 - Scenario 2): aiuto corrisponde alla differenza tra i costi netti che l'azienda beneficiaria sostiene per investire nella regione assistita e i costi netti necessari per investire nella regione o nelle regioni considerate come alternativa (ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione, differenze salariali)

Aiuti regionali

Grandi progetti: Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, GUUE C 223, 16.9.2009

- Effetti negativi
 - Potere di mercato
 - Creazione o mantenimento di strutture di mercato inefficienti
 - Effetti negativi sugli scambi
- Valutazione comparata

Aiuti regionali

Regolamento generale (art. 13 e 14)

- solo regimi => salvo aiuti *ad hoc*
 - volti unicamente a integrare aiuti concessi in un regime
 - non > 50% dell'aiuto totale all'investimento
- no settori specifici, salvo turismo
- no: siderurgia, costruzione navale, fibre sintetiche
- grandi progetti => solo in regimi e entro i limiti di notifica individuale = 75% massimale per progetti da 100M (22,5M)

Aiuti regionali

Regolamento generale – tipologie

- Investimenti e occupazione (art. 13)
 - Calcolo => anche *mix* delle due modalità ma entro il *max* dell'importo più favorevole
 - Costi ammissibili => stesse regole ex Orientamenti (art. 12)
 - Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli
 - PMI => 50% (regioni lett. a), 40% (regioni lett. c)
 - Fatturato < 200M e dipendenti < 750 => 25% (regioni lett. a), 15% (regioni lett. c)

Aiuti regionali

Regolamento generale – tipologie

- Piccole imprese di nuova costituzione (art. 14)
 - Stesse regole che negli Orientamenti
 - MA escluse le piccole imprese:
 - controllate da azionisti di imprese cessate nei 12 mesi precedenti e
 - operanti nello stesso mercato o su mercati contigui => nozione *antitrust*

Aiuti alle piccole e medie imprese (PMI)

Concetti

Media impresa

- meno di 250 dipendenti
- fatturato annuo non superiore ai 50 Meuro e/o totale di bilancio non superiore a 43 Meuro

Piccola impresa

- meno di 50 dipendenti
- fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 Meuro

Microimpresa

- meno di 10 dipendenti
- fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 Meuro

Superamento soglie => modifica qualifica solo se per due anni consecutivi

Aiuti alle PMI

- Impresa autonoma (residuale)
- Impresa associata
 - un'impresa a monte detiene almeno il 25% dell'impresa a valle, senza controllo
 - salvo per determinate categorie di investitori "istituzionali"

=> aggregazione dati imprese immediatamente a monte o a valle (+ loro collegate) in proporzione della partecipazione, o dei diritti di voto (la più elevata)
- Impresa collegata
 - rapporti di controllo/influenza dominante (madri, sorelle, figlie)
 - presunzione negativa *juris tantum* per investitori "istituzionali" che non intervengono nella gestione

=> somma integrale dei parametri di riferimento, indipendentemente dalla quota

SITUAZIONE ECONOMICA REALE

Aiuti alle PMI

- aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI:
 - 20% piccole imprese (ex 15% ESL)
 - 10% medie imprese (ex 7,5% ESL)
- Investimenti materiali e immateriali (attivi da tre anni) o costi salariali
- Nessuna maggiorazione regionale
- Intensità diverse per trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli
 - 75% regioni ultraperiferiche
 - 65% isole minori Egeo
 - 50% regioni lett. a)
 - 40% altri

Aiuti alle PMI

- piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile (una o più donne possiedono almeno il 51% del capitale e la direzione è affidata ad una donna) NO se azionisti imprese cessate nei 12 mesi precedenti nello stesso mercato o mercati contigui
 - *max* 1Meuro; *max* 33% annuale; *max* 15% costi ammissibili per la costituzione e 5 anni successivi:
 - spese legali, amministrative e consulenza direttamente connesse alla costituzione
 - interessi e dividendi
 - spese di affitto impianti/apparecchiature di produzione
 - energia, acqua, tasse
 - ammortamento, spese di affitto e costi salariali, purché non abbiano beneficiato di altri aiuti
 - contributi assistenziali per figli e familiari/congedo parentale
 - SOLO REGIMI

Aiuti alle PMI

- (art.26) aiuti alle PMI per servizi di consulenza (= Reg 70)
 - 50% costi ammissibili
 - solo consulenze esterne di natura non continuativa o periodica
- (art. 27) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (= Reg 70)
 - 50% costi ammissibili
 - costi di locazione installazione e gestione *stand* per la prima partecipazione

Aiuti a favore di R&S&I

Riferimenti

- *“Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”* (GUUE C 323 del 30.12.2006, la “Disciplina”)
- Regolamento generale (artt. 31-37)

Aiuti a favore di R&S&I

Campo di applicazione

Si applica

- aiuti alle imprese a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione

Non sono aiuti di Stato:

- il finanziamento pubblico di attività di ricerca, sviluppo e innovazione non economiche (anche formazione e diffusione, +TT di natura interna) svolte da organismi di ricerca
 - finalità principale: ricerca e diffusione
 - senza scopo di lucro
 - dove le imprese non hanno accesso preferenziale
- attività di R&S commissionate alle imprese da parte delle autorità pubbliche a condizioni di mercato

Aiuti a favore di R&S&I

Concetti

- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni pratiche dirette
- Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti a acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di quelli esistenti. Esclusi i prototipi
- Sviluppo sperimentale: acquisizione, strutturazione combinazione e utilizzo delle capacità esistenti per produrre piani, progetti o disegni per prodotti o servizi nuovi o sensibilmente migliorati. Compresi prototipi, ove siano necessariamente il prodotto finale, con un costo di fabbricazione elevato. Se sfruttamento commerciale: deduzione ricavi

Aiuti a favore di R&S&I

Misure di aiuto

- a favore di progetti di ricerca e sviluppo*
- per studi di fattibilità tecnica*
- destinate a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI*
- alle nuove imprese innovative*
- innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi
- servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione*
- per la messa a disposizione di personale altamente qualificato*
- ai poli di innovazione
- R&S nei settori dell'agricoltura e della pesca*

* inclusi nel Regolamento generale

Aiuti a favore di R&S&I

Disciplina

- **Innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi**
 - Intensità: 15% GI, 25% MI e 35% PI
 - Novità o sensibile miglioramento- NO modifiche ordinarie
 - Sempre legato all'uso dell'IT – TIC
 - Progetto identificato con costi definiti che porta all'elaborazione di una norma riproducibile
 - Grado di rischio evidente
 - Valutazione dettagliata se > 5M per progetto, per impresa
 - Costi ammissibili: come per progetti di R&S ma strumenti e attrezzature TIC

Aiuti a favore di R&S&I

Disciplina

■ Poli di innovazione

- Aiuti all'investimento (creazione, ampliamento => locali e infrastrutture di ricerca, infrastrutture di rete a banda larga) => intensità 15%- regioni lett. a): intensità regionale; maggiorazioni PMI – terreni, edifici, impianti e macchinari
- Aiuti al funzionamento (animazione)
 - Solo persona che gestisce
 - Temporanei e decrescenti (oppure max 50%)
 - Durata *max* 5 anni
 - Costi ammissibili => personale e spese amministrative per *marketing*, gestione infrastrutture ad accesso aperto e programmi di formazione
- Analisi specializzazione, potenziale regionale, capacità di ricerca, poli con fini analoghi, volume commerciale pot.
- Valutazione dettagliata se > a 5 M

Aiuti a favore di R&S&I

Disciplina: effetto d'incentivazione

- Domanda presentata prima dell'avvio progetto, altrimenti nessun effetto
- Incentivazione automatica solo per:
 - Progetti e studi di fattibilità di PMI e importo < 7,5 M per prog. Per PMI
 - Diritti di proprietà PMI
 - Nuove imprese innovatrici
 - Consulenza e supporto all'innovazione
 - Messa a disposizione personale.
- Incentivazione se c'è aumento dimensioni, portata, ritmo, importo spesa RSI – analisi controfattuale

Aiuti a favore di R&S&I

Disciplina: Verifica dettagliata

- Casi soggetti a verifica
 - tutti i casi di notifica individuale del regolamento di esenzione
 - progetti e studi di fattibilità (20 M, ric. fond.; 10 M per ricerca industriale e 7,5 M tutti gli altri)
 - Innovazione di processo o dell'organizzazione > 5 M per progetto, per impresa
 - poli innovazione > 5M

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti ai progetti di R&S (prima solo PMI ex Reg 364/2004)

- Ricerca fondamentale: 100%; Ricerca industriale: 50%; Sviluppo sperimentale: 25% (la parte sovvenzionata rientra pienamente)
- Piccole +20%, medie + 10%
- Maggiorazione 15% (fino a 80%) se:
 - collaborazione effettiva tra due o più imprese se nessuna sostiene più del 70% e almeno una è una PMI o progetto in due SM diversi
 - collaborazione effettiva tra imprese e organismo di ricerca, ove quest'ultimo sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalla propria attività di ricerca
 - solo per ricerca industriale => risultati ampiamente diffusi anche *open source*

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti ai progetti di R&S

■ Costi ammissibili:

- Personale e tecnici impegnati
- Strumentazione e attrezzature per la durata del progetto (ammortamento)
- Fabbricati (ammortamento) e terreni (costo di cessione a condizioni commerciali) utilizzati per il progetto per la durata
- Costi della ricerca contrattuale, competenze, brevetti e consulenze, a condizioni di mercato
- Spese generali supplementari direttamente imputabili
- Altri costi d'esercizio direttamente imputabili (materiali, forniture)

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti per studi di fattibilità tecnica preliminari all'attività di R&S (prima solo PMI ex Reg 364/2004 e unica intensità 75%)

- Intensità:
 - PMI => 75% ricerca industriale; 50% sviluppo sperimentale
 - grandi => 65% ricerca industriale; 40% sviluppo sperimentale

- Costi ammissibili:
 - costo dello studio

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti PMI – diritti di proprietà industriale (uguale alla disciplina precedente)

- Intensità: stessa che per la ricerca all'origine
- Costi ammissibili:
 - Costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione (preparazione, presentazione, rinnovo domanda)
 - Costi di traduzione per il riconoscimento in altre giurisdizioni
 - Costi per difendere la validità del diritto in eventuali procedimenti di opposizione, anche dopo la concessione

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti R&S nei settori dell'agricoltura e della pesca (ex sez. 9 Disciplina, nuova esenzione)

condizioni:

- ❑ Interesse di tutti gli operatori del settore
- ❑ Pubblicazione delle informazioni prima della ricerca con date approssimative
- ❑ Messa a disposizione risultati per almeno 5 anni
- ❑ Concessi direttamente all'organismo di ricerca e non comportano un trasferimento alle imprese
- ❑ 100% dei costi
- ❑ Stessi costi ammissibili dei progetti di R&S
- ❑ Altrimenti: aiuti a progetti di R&S ed a studi di fattibilità

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti a nuove PI innovative (ex sezione 5.3 della Disciplina, nuova esenzione art. 35):

Presupposti:

- ❑ Piccola impresa esistente da meno di 6 anni (Disciplina: 5) al momento della concessione dell'aiuto
- ❑ Costi di R&S => almeno 15% dei costi operativi almeno in uno dei 3 anni precedenti alla concessione, o, in caso di *start up*, nella revisione contabile dell'esercizio corrente, certificato da un revisore esterno
- ❑ Aiuto non superiore a 1 M (1,5 se regioni ex 107, par. 3, lett. a; 1,25 se regioni ex 107, par. 3, lett. b)
- ❑ *Una tantum*

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione o supporto all'innovazione (sezione 5.6 della Disciplina, nuova esenzione art. 36):

Presupposti:

- ❑ PMI
- ❑ Importo *max* 200.000 euro su 3 anni
- ❑ Prestatore di servizi in possesso di certificazione, altrimenti => *max* 75% dei costi
- ❑ Servizi al prezzo di mercato => se ente senza fine di lucro: prezzi che riflettano i costi effettivi
- ❑ Costi: servizi di consulenza e servizi di supporto =>

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione o supporto all'innovazione

Costi ammissibili:

- ❑ Consulenza => consulenza gestionale, assistenza tecnologica, trasferimento tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione diritti di proprietà industriale, consulenza sull'uso delle norme
- ❑ Supporto => locali per ufficio, banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, uso laboratori, etichettatura di qualità, *test* e certificazione

Aiuti a favore di R&S&I - Regolamento generale

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (sez. 5.7 della Disciplina – nuova esenzione art. 37)

- Condizioni
 - Beneficiario PMI, personale da grande impresa o organismo di ricerca
 - Personale non sostituisce altro personale => funzione nuova
 - Dedicato all'attività di ricerca della PMI
- Intensità => 50%
- Costi ammissibili:
 - tutti i costi di personale relativi all'assunzione e utilizzazione temporanea dello stesso, comprese agenzia di collocamento, mobilità
 - NO costi di consulenza PMI

Misure relative al capitale di rischio

Riferimenti

- *“Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese”* (GUUE C 194 del 18.8.2006, gli “Orientamenti”)
- Regolamento generale (artt. 28-29)

Misure relative al capitale di rischio - Orientamenti

Campo di applicazione

Si applica

- solo regimi relativi al capitale di rischio
- destinato alle PMI
- misure sono volte a fornire o a promuovere capitale di rischio e/o finanziamenti *quasi-equity* a imprese nella loro fase di *seed*, *start-up* e di espansione (salvo valutazione dettagliata)

Non si applica

- aiuti alle imprese in difficoltà e alle imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio
- aiuti a favore di attività connesse all'esportazione

Misure relative al capitale di rischio - Orientamenti

Presenza di aiuti

- Aiuti agli investitori => NO se investitori privati e pubblici condividono stessi rischi e guadagni (almeno 50% investimenti)
- Aiuti a favore di un fondo di investimento, di un veicolo di investimento o del relativo gestore => NO se scelti con gara e remunerazione di mercato
- Aiuti alle imprese nelle quali viene effettuato un investimento => NO se decisioni orientate al profitto, piano aziendale e strategia di uscita

Misure relative al capitale di rischio – Regolamento generale

Definizioni

- *Equity*: partecipazione in un'impresa
- *Quasi equity*: strumenti finanziari il cui rendimento si basa principalmente su profitti e perdite dell'impresa, non garantiti
- *Private equity*: investimento in imprese non quotate
- *Seed capital*: finanziamento prima dello *start up* per studiare e valutare il progetto
- *Start up capital*: finanziamento di imprese che non hanno ancora effettuato vendite e non generano ancora profitti, per lo sviluppo del prodotto e la sua commercializzazione
- Capitale di espansione: finanziamento per la crescita di una società per aumentarne la capacità produttiva o lo sviluppo
- Strategia di uscita: liquidazione delle partecipazioni secondo un piano volto al massimo rendimento

Misure relative al capitale di rischio – Regolamento generale

Condizioni (nuova esenzione = *safe harbour* Orientamenti) anche *ad hoc*

- Partecipazione di un fondo d'investimento <= differenza con Orientamenti
 - Almeno 70% in *equity* o *quasi equity*
 - Finanziamento almeno al 50% da privati (zone assistite: 30%)
- Orientato al profitto
 - Ogni investimento rientra in un piano che ne stabilisca preventivamente la redditività
 - Strategia di uscita chiara e realistica
- Gestito secondo criteri commerciali
 - Remunerazione gestore secondo i risultati
 - Investitori rappresentati nel processo decisionale
 - Migliori prassi e vigilanza
- Importo
 - Rate non superiori a **1,5M** su 12 mesi per impresa destinataria (Orientamenti: 2,5)
 - PMI in zone assistite o PI altrove: *seed*, *start up* e espansione
 - MI in zone non assistite: solo *seed* e *start up*

Aiuti ambientali

Riferimenti

- *“Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente”* (GUUE C 82 del 1.4.2008, la “Disciplina”)
- Regolamento generale (artt. 17-24)

Aiuti ambientali

Misure di aiuto:

- investimenti a favore delle imprese per elevare il livello di tutela ambientale* oltre quanto richiesto
- investimenti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie *
- investimenti delle PMI * per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora applicabili, ma approvate
- studi ambientali *
- risparmio energetico* - fonti energetiche rinnovabili*
- cogenerazione* ad alto rendimento
- teleriscaldamento energeticamente efficiente - gestione dei rifiuti
- risanamento di siti contaminati
- trasferimento di imprese
- regimi di autorizzazioni scambiabili
- sgravi o esenzioni da imposte ambientali*

* rientrano nel Regolamento generale

Aiuti ambientali – Regolamento generale

Nuova esenzione - ispirata alla Disciplina

- investimenti per innalzare il livello di tutela oltre quanto richiesto da norme comunitarie, o in assenza di queste
 - 35% (+20% piccole, +10% medie) dei sovraccosti => Orientamenti 50% o 100% in caso di gara
- acquisto mezzi di trasporto nuovi – *idem*, ma anche norme adottate non ancora applicabili, se non retroattive
- investimenti per adeguarsi a norme comunitarie adottate ma non in vigore, da parte delle PMI (ultimati almeno 1 anno prima)
 - 15% PI, 10% MI dei sovraccosti se più di 3 anni prima, altrimenti: 10% solo PI => Orientamenti 25% PI o 20% se meno di 3 anni; 20% MI, o 15%, 15% GI, o 10%
- Calcolo sovraccosti: situazione controfattuale + costi operativi e vantaggi neutralizzati

Aiuti ambientali – Regolamento generale

- Investimenti per risparmio energetico
 - 60% (+20% per PI, 10% per MI) dei sovraccosti - certificati da revisore esterno - per risparmio energetico superiore a quanto previsto dalle norme comunitarie, al netto di vantaggi e costi operativi (- vantaggi + costi) nei primi 3 anni - PMI -, 4 anni GI che non partecipano al sistema di scambio emissioni, 5 anni altre GI – oppure
 - 20% (+20% per PI, 10% per MI) dei sovraccosti al netto di vantaggi e costi operativi
- Orientamenti: unica soglia - 60% - e 100% in caso di gara + aiuti al funzionamento (per max 5 anni, 50% o diminuzione graduale)

Aiuti ambientali – Regolamento generale

- Investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento
 - 45% (+20% per PI, 10% per MI) dei sovraccosti \leq Orientamenti: 60% e aiuti al funzionamento solo se alto rendimento
- Investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili
 - 45% (+20% per PI, 10% per MI) dei sovraccosti rispetto ad una centrale elettrica o impianto tradizionale della stessa capacità
 - Biocarburanti solo se sostenibili
 - Orientamenti: 60% + aiuti al funzionamento

Aiuti ambientali – Regolamento generale

- Realizzazione studi in materia ambientale direttamente connessi agli investimenti
 - 50% (+20% per PI, 10% per MI) dei costi dello studio
- Sgravi da imposte ambientali
 - imposte che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE
 - beneficiari corrispondono il minimo di imposizione ex direttiva 2003/96/CE \leq Orientamenti: 20%
 - durata massima: 10 anni

Cos'è JEREMIE

- JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Risorse Congiunte Europee per le micro e medie imprese)
- 
- iniziativa della Commissione europea sviluppata in collaborazione al Fondo europeo per gli investimenti che promuove l'uso di strumenti di ingegneria finanziaria per migliorare l'accesso al credito per le PMI mediante i fondi strutturali (cfr. art. 44 Reg. Gen. Fondi)

Che tipo di assistenza offre JEREMIE

- Gli Stati membri dell'UE possono usare parte dei fondi strutturali europei ad essi destinati per investire in strumenti *revolving* come capitale di rischio, prestiti o fondi di garanzia.
- Tali fondi possono essere usati per finanziare:
 - creazione di nuove imprese o espansione di quelle attuali;
 - accesso al capitale di investimento per le PMI;
 - ricerca e sviluppo orientati alle imprese;
 - modernizzazione tecnologica;
 - investimenti che creano e salvaguardano posti di lavoro.

Come funziona JEREMIE

- I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sono assegnati a prestiti, fondi di garanzia o di capitale di rischio per investire nelle imprese; tali investimenti possono essere erogati sotto forma di azioni, prestiti e/o garanzia
- I rendimenti degli investimenti sono reinvestiti nelle imprese; in questo modo un gruppo di fondi può essere usato diverse volte, riciclando i fondi pubblici, aumentando il capitale e la sostenibilità e l'impatto delle risorse pubbliche assegnate alle PMI
- In alternativa, le autorità di gestione possono decidere di assegnare le risorse del programma usando fondi *holding* (FH) ideati per investire in diversi fondi di investimento

Quali vantaggi offre JEREMIE

- **Sostenibilità** – gli strumenti di ingegneria finanziaria si basano sulla fornitura di assistenza rimborsabile dai fondi strutturali a investimenti che dovrebbero generare rendimenti e ripagare così gli investitori
- **Leverage** – combinando i fondi strutturali con altre fonti di finanziamento complementari, si aumentano le risorse che possono essere usate per fornire assistenza a un numero più ampio di progetti
- **Flessibilità** – JEREMIE offre flessibilità, sia in termini di strutture, sia nell'uso di fondi
- **Competenza** – JEREMIE permette alle autorità di gestione dei fondi strutturali di beneficiare della competenza del settore privato e bancario
- **Partenariati** – il partenariato tra la Commissione, la FEI e la BEI creato per JEREMIE funge da importante catalizzatore per la collaborazione tra paesi, regioni, FEI, BEI altre banche e investitori per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le imprese, soprattutto PMI

Contatti

Avv. Sabina Armati

Studio Legale Leone & Associati

Via Calabria 32

00187 Roma

Tel 06 4201 6132

E-mail sabina.armati@leonelex.com